



# TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

## PRESIDENZA

Decreto n

Busto Arsizio 22 marzo 2020 ore 18.10

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI- A SEGUITO DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 18. 20- IN RELAZIONE AL DEPOSITO DI ATTI CIVILI E PENALI DA PARTE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DA PARTE DELL'UTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEI PRESIDI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESENTI FISICAMENTE IN UFFICIO.

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Richiamato l'art.1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

vista la circolare DOG prot.50011 in data 10/03/2020 e le linee guida sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le Misure di Contenimento del contagio da COVID-19;

vista la Nota ministeriale del 16 marzo 2020 contenente ulteriori direttive in tema di modalità di utilizzo del personale amministrativo;

visto l'articolo 83 del D.L. numero 18. 20, ove si è previsto il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate fino al 15 aprile 2020 , nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualunque atto dei procedimenti civili e penali e ciò ad eccezione dei procedimenti urgenti di cui al comma terzo della medesima disposizione;

visto l'articolo 87 del suddetto decreto che individua il lavoro agile come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale amministrativo con conseguente limitazione della presenza fisica al solo fine di assicurare le attività che si ritengono indifferibili;



vista la Nota del DOG in data 19 marzo 2020 che preannuncia la prossima fruibilità di una innovativa piattaforma e-learning, sempre nell'ottica di una massiva riduzione della presenza fisica del personale in ufficio;

rilevato come, allo stato, viceversa, i registri informatici Sicid , Siecic e Sicp non siano accessibili da remoto, con conseguente impossibilità di alimentare tali registri da parte di personale in modalità lavoro agile;

che le disposizioni sopra richiamate e, per quanto concerne la regione Lombardia, l'Ordinanza numero 514. 20 del Presidente della Regione e, ancora, le ulteriori misure preannunciate dal Presidente del Consiglio, prossime ad essere tradotte in un D.P.C.M- che, secondo le anticipazioni, manterrà ferma nel nostro settore la previsione di cui all'articolo 87 D.L. 18. 20-, e, da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 marzo 2020 evidenziano, senza ombra di dubbio, come in conseguenza della drammaticità dell'emergenza sanitaria, le scelte organizzative degli uffici debbano essere improntate a una rigorosa logica finalistica;

che, dunque, occorre individuare il fine -o i fini primari -da raggiungere, ed adottare, di conseguenza, le scelte organizzative congruenti con tale fine;

che, al riguardo, la priorità assoluta appare essere quella di perseguire il più rigido e attento distanziamento sociale, che, solo, può attenuare il rischio di propagazione del contagio, ciò, tenuto anche in considerazione la persistente mancanza, nei nostri uffici, di dispositivi di protezione individuale, richiesti e ricercati sul mercato da tempo;

che, pertanto, in questa fase, i profili di produttività ed efficienza dell'ufficio devono inevitabilmente essere posposti rispetto al primario fine della tutela della salute della collettività;

che il D.L. numero 18. 20 e le molteplici Note ministeriali, precedenti e successive, impongono che il numero delle unità di personale amministrativo presente in ufficio debba essere tarato sugli adempimenti urgenti e indifferibili;

che dunque, la valutazione da compiersi da parte del dirigente dell'ufficio in termini organizzativi non può e non deve essere quella di considerare quale è la produttività media dei magistrati o l'afflusso medio di atti esterni- in questo periodo di parziale sospensione delle udienze - per poi tarare di conseguenza la presenza fisica del personale amministrativo,

ma è esattamente quella contraria:

valutare quali sono i servizi urgenti e indifferibili che il personale amministrativo deve svolgere in ufficio- adempimenti urgenti e indifferibili che non possono non essere tendenzialmente correlati a quei procedimenti urgenti e indifferibili che anche in questa fase i magistrati sono obbligati a trattare-e di conseguenza regolare il deposito, interno ed esterno, degli atti;

che a tali valutazioni di carattere normativo si aggiunge quella, specifica degli uffici giudiziari di Busto Arsizio , che vede in ciascuno di essi rilevanti percentuali di scopertura di organico del personale amministrativo, percentuale che, con riferimento al tribunale, risulta superiore al 42% , a cui si aggiunge il ritiro del personale esterno e alcune assenze per malattia del personale interno ;

che tutto ciò rende evidente come, per un verso, non sia in linea con i provvedimenti normativi sopra richiamati una presenza del personale amministrativo in ufficio non legata allo svolgimento di attività urgenti e indifferibili e come, per altro verso, ed in ogni caso, tale presenza non potrebbe essere garantita sulla base delle risorse disponibili, come a più riprese evidenziato a questa presidenza ed al dirigente amministrativo dai responsabili dei vari settori, a meno che non si voglia

prevedere, cosa che appare del tutto inesigibile, e in ogni caso contraria alle primarie esigenze di tutela della salute del singolo, che vi siano unità di personale amministrativo che debbano assicurare la presenza in ufficio per tutti i giorni della settimana;

che, in conclusione, occorre ridurre, al massimo del consentito, i flussi di atti in lavorazione, in quanto l'eccessivo accumulo di atti depositati- che gli attuali presidi non sarebbero, comunque, in grado di lavorare-, comporterebbe l'estrema difficoltà per la cancelleria di individuare quelli urgenti- a termini di legge o sulla base delle dichiarazioni di urgenza del singolo magistrato- con un paradossale effetto boomerang sulla risposta dell'ufficio nell'emergenza ;

ciò premesso:

### **SI FA ESPRESSO DIVIETO**

a partire da lunedì 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, ai magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Busto Arsizio e di Legnano di effettuare qualsiasi deposito di atto ad eccezione di quelli riguardanti i procedimenti non sospesi o dei rinvii delle udienze di procedimenti sospesi.

#### **In particolare per quanto riguarda il settore civile:**

per quanto concerne gli atti esterni, nel civile, ferma, ovviamente, l'accettazione di atti riguardanti procedimenti non sospesi ai sensi dell'articolo 83 comma terzo DL 18. 20, si accetteranno le seguenti categorie di atti introduttivi:

interdizioni, inabilitazioni , ricorsi per amministrazione di sostegno , istanze giudice tutelare, alle condizioni di cui all'articolo 83 comma terzo lettera a).

Non si provvederà, in ogni caso, all'accettazione per ciò che concerne i ricorsi per decreto ingiuntivo.

Per le altre tipologie di procedimenti, ove venga flaggata l'urgenza, l'accettazione dipenderà dalla previa verifica che trattasi di procedimento da trattarsi ai sensi dell'articolo due comma terzo del D.L. 18. 20 .

Per quanto concerne i depositi in corso di causa, compresi quelli dei professionisti, si accetteranno solo gli atti flaggati con l'urgenza, previa visione dell'atto e, in caso di dubbio, previa consultazione con il magistrato assegnatario o in difetto con il presidente di sezione.

La mancata accettazione comporterà da parte della cancelleria il rifiuto dell'atto, motivato sulla base del richiamo al presente provvedimento presidenziale.

Per quanto concerne i depositi interni, si ribadisce che saranno accettati solo i provvedimenti ed i verbali di udienza in relazione a procedimenti non sospesi ed i provvedimenti di rinvii di udienze ricadenti nel periodo di sospensione e ciò previa indicazione dell'urgenza.

Per quanto concerne i provvedimenti del giudice tutelare, i giudici medesimi dovranno depositare esclusivamente gli atti urgenti ed in base alla loro valutazione la cancelleria accetterà gli atti dai giudici depositati, in quanto implicitamente urgenti.

**Per quanto concerne il settore penale**, i magistrati non dovranno depositare atti concernenti procedimenti sospesi, salvo i provvedimenti di rinvii delle udienze ricadenti nel periodo di sospensione.

Tutti i provvedimenti che nel frattempo saranno lavorati dai magistrati e per i quali da domani risulta vietato il deposito, potranno, quanto al settore civile, essere collocati nel Pct in coda di deposito ed, in ogni caso, potranno essere salvati nella memoria fissa del computer o su una memoria esterna al fine di evitare il rischio di una loro dispersione.

Si comunichi:

Al Presidente della Corte di Appello.

Al Procuratore Generale.

Al Procuratore della Repubblica.

A tutti i magistrati del Tribunale, del Giudice di Pace di Busto Arsizio e del Giudice di Pace di Legnano

Al Dirigente amministrativo.

Al personale amministrativo degli uffici interessati.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio anche per l'inoltro agli altri Consigli dell'Ordine.

Il Presidente del Tribunale

Miro Santangelo